

LA NOSTRA STORIA

CHI SIAMO, DA DOVE VENIAMO E
DOVE VOGLIAMO ANDARE



EUROMOBILIARE
PRIVATE BANKING

La nostra identità

- **Credem Euromobiliare Private Banking nasce dall'unione di Credem Private Banking e Banca Euromobiliare.**
- **Nasliamo grandi ma non troppo: completi come i più grandi, agili come i più piccoli.**
- **Nasliamo solidi: forti della leadership di Credem primo gruppo bancario privato in Italia e considerato il più solido in Europa.**
- **Speciali e Specializzati perché ereditiamo il DNA imprenditoriale del gruppo di appartenenza e per la focalizzazione sulla gestione degli investimenti. Vantiamo un'esperienza e una specializzazione di cinquant'anni nel PB che ci permette di offrire una relazione personale e privilegiata ad ogni cliente.**

Perché ogni imprenditore è unico



CONSULENZA PATRIMONIALE



EUROMOBILIARE
PRIVATE BANKING

Le soluzioni che mettiamo in campo

La mission di tutelare il Patrimonio dei nostri clienti è garantita dalle sinergie con le società del Gruppo Credem (Euromobiliare Advisory SIM, Euromobiliare Asset Management SGR, Euromobiliare Fiduciaria, CredemAssicurazioni, CredemVita, Credem Private Equity), che ci permette di offrire una consulenza patrimoniale sempre più integrata:

CORPORATE FINANCE ADVISORY

Strategie di sviluppo e di crescita finanziaria per le imprese

PROTECTION

Soluzioni assicurative per il patrimonio e per la pianificazione del futuro previdenziale

SERVIZI FIDUCIARI

Ottimizzazione del patrimonio attraverso un'attività fiduciaria

ART ADVISORY

Valutazione del patrimonio artistico, gestione e valorizzazione

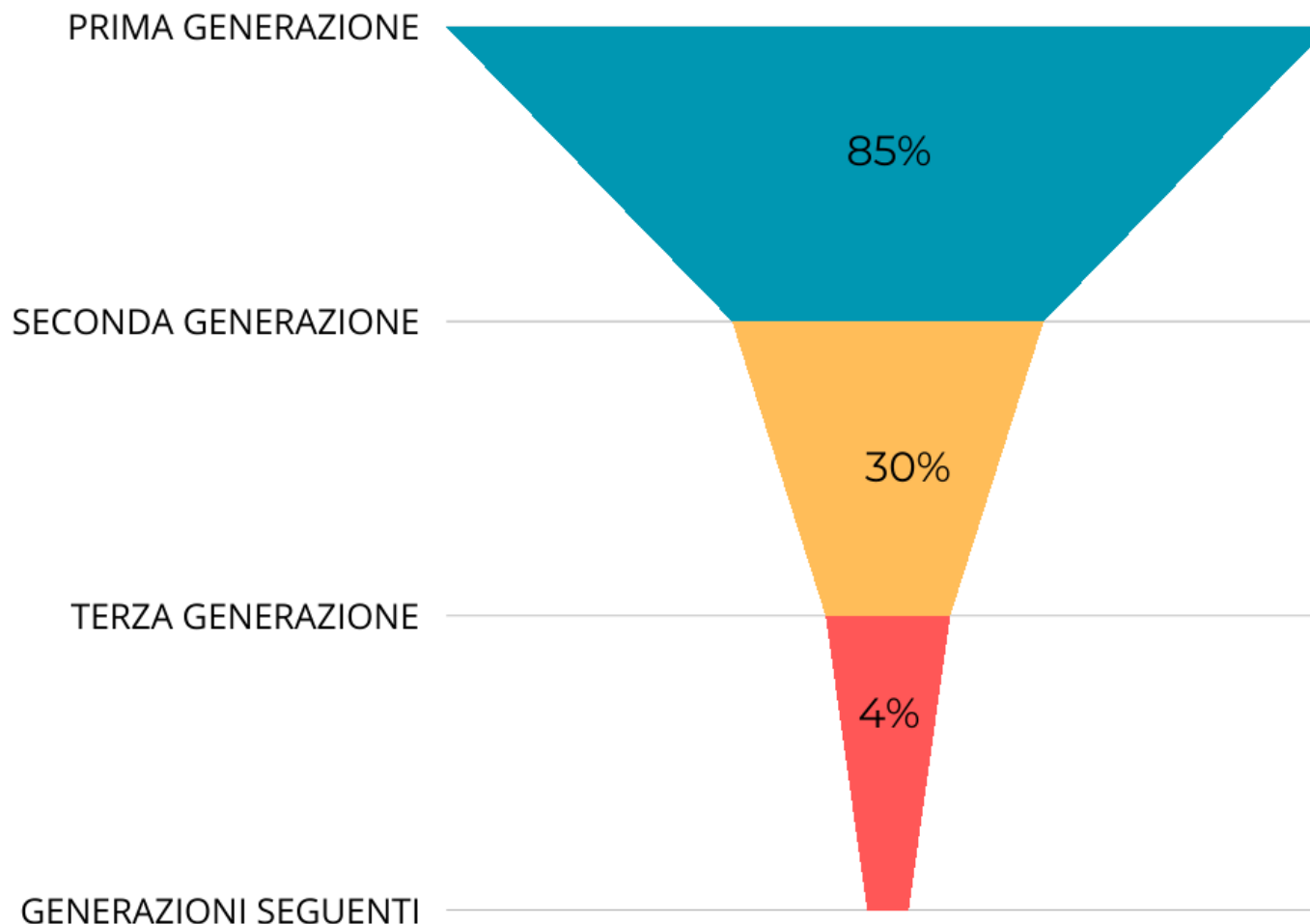
I TRE PILASTRI

PRESERVARE

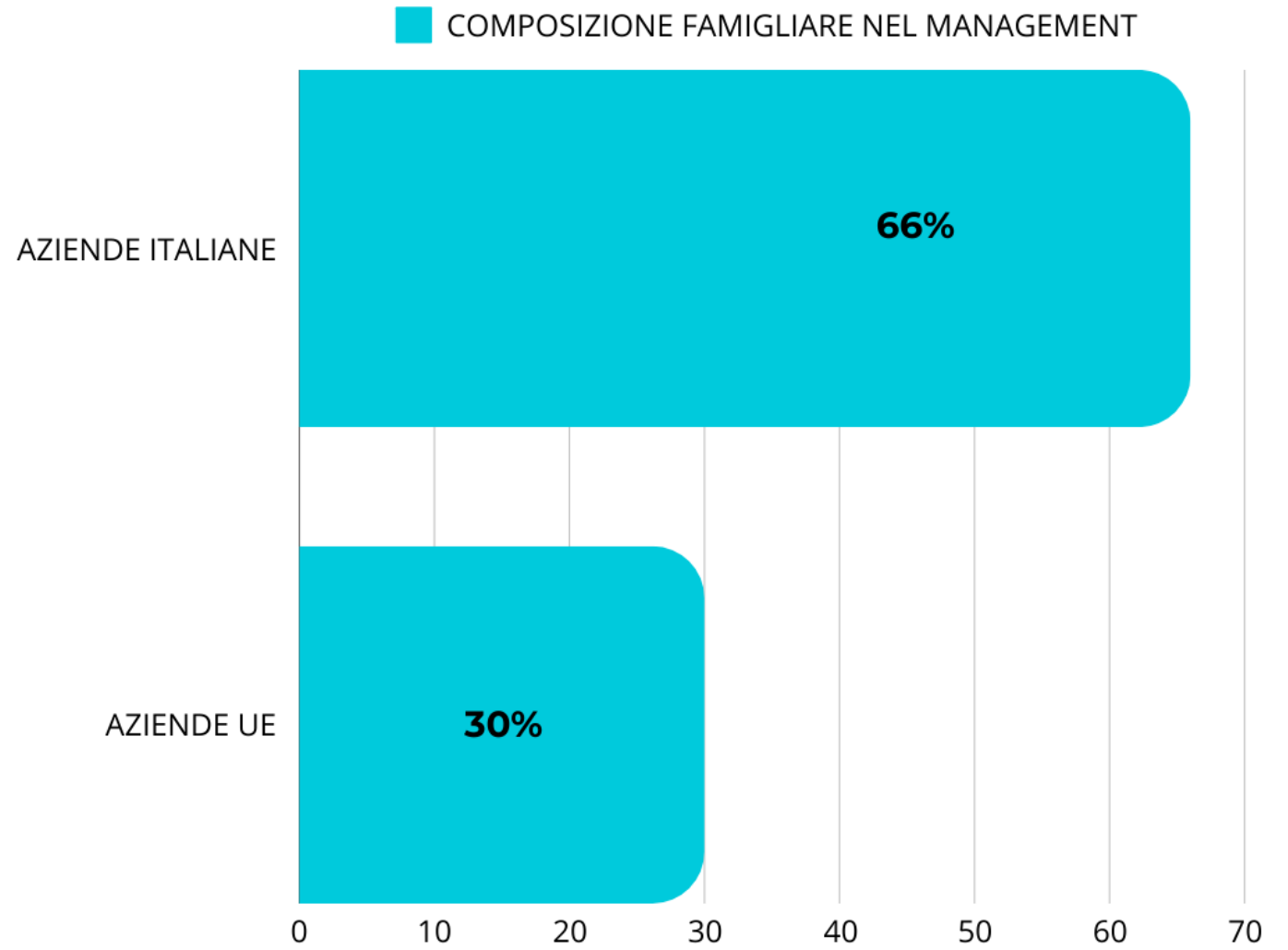
INCREMENTARE

TRASMETTERE

*“Ciascun passaggio generazionale nelle imprese familiari italiane rischia di trasformarsi in una **dispersione** di risorse e valore, con un tasso di **sopravvivenza** sempre più esiguo, mettendo a **rischio** il patrimonio costruito con decenni di impegno e **sacrifici...**”*



COMPOSIZIONE DEL MANAGEMENT



LA TRAPPOLA DEL FONDATORE

*“Quello che ti ha fatto arrivare
fino a qui, è quello che ti
impedisce di andare oltre...”*

*Cit. Emanuele
Lumini*

I TRE PILASTRI





Gianluca Scarcella
Regional Manager
Credem Euromobiliare PB



gscarcella@credemeuromobiliarepb.it



+39 3664643334



<https://www.gianlucascarcella.it/>





EUROMOBILIARE
PRIVATE BANKING

PASSAGGIO GENERAZIONALE
E TUTELA PATRIMONIALE



Gli strumenti di trasmissione del patrimonio, in particolare: IL TRUST

Francesca Romana Lupoi
Presidente Associazione «Il trust in Italia»



«SUCCESSIONE»: SUBENTRO DI UN SOGGETTO AD UN ALTRO IN UNA SITUAZIONE GIURIDICA

➤ SUCCESSIONE:

- PERCHE'? la pianificazione...
- DI CHE COSA? Patrimonio non solo capitale finanziario..
- COME?
 - ✓ Mortis causa: successione testamentaria, il TESTAMENTO
 - ✓ Atti inter vivos:
 - ❖ DONAZIONE
 - ❖ PATTI DI FAMIGLIA
 - ❖ TRUST

IL TESTAMENTO – LA SUCCESSIONE TESTAMENTARIA

- LEGITTIMA E DISPONIBILE, REGOLE DA RISPETTARE
- COMUNIONE O DIVISIONE FRA I COEREDI
- CONDIZIONI SOSPENSIVE...
- REGOLE E DESIDERI
- PLURALITA' DI TESTAMENTI
- FORMA DEL TESTAMENTO
- LEGATO A CONVIVENTE
- DIVIETO DI APPORRE PESI SULLA LEGITTIMA

PATTO DI FAMIGLIA- ARTT.768BIS CC E SS

- Il contratto con cui l'imprenditore trasferisce tutto o in parte l'azienda/quote rappresentative azienda a uno o più discendenti: obiettivo di favorire il passaggio generazionale
 - Elemento oggettivo: azienda/partecipazione sociale rappresentativa azienda
 - Elemento soggettivo: accordo si può fare solo se si hanno discendenti
 - Effetti reali immediati irrevocabili per l'imprenditore
 - Anticipazione della successione dell'imprenditore per i soli partecipanti al patto, patto successorio (consentito)
 - Legittimari sopravvenuti, diritti compressi
 - Necessità di un accordo fra tutti i legittimari dell'imprenditori sui valori
 - Tutti i legittimari sono parti del contratto, anche il coniuge (se poi interviene divorzio?)
 - Liquidazione dei legittimari da parte dell'assegnatario azienda
 - Recesso convenzionale accordo dell'assegnatario: dove sta la stabilità della governance?

LA DONAZIONE

- Il contratto con il quale una parte, il donante, intenzionalmente arricchisce l'altra, il donatario, disponendo di un proprio diritto senza conseguire un corrispettivo
- L'effetto dell'arricchimento è immediato, il donante si impoverisce, perde il diritto e lo acquisisce il donatario
- Il donante NON ci può ripensare
- Quale certezza del rispetto delle volontà del donante ? L'onere eventuale (art.793cc) a carico del donatario:
 - Risoluzione per inadempimento, se prevista nel contratto di donazione;
 - Titolarità della azione solo in capo al donante e suoi eredi
- Lo scopo di arricchire una persona si può raggiungere anche indirettamente, avvalendosi di atti che hanno una causa diversa: donazione indiretta, es pagamento del debito altrui o...il TRUST!



I dati strutturali del Trust: i Trust sono fenomeni gestori

Tizio chiede a Caio di svolgere un compito giuridicamente rilevante per Tizio, compito che Tizio non può o preferisce rimetterne la realizzazione ad un'altra persona. Di regola i rapporti gestori si estinguono quando viene meno una delle due parti. Non così nel TRUST.



- **ATTO ISTITUTIVO** → Il negozio giuridico unilaterale programmatico per mezzo del quale Tizio (Disponente) enuncia il compito e ne affida a Caio (Trustee) l'attuazione con la declinazione delle sue volontà, dei poteri che attribuisce a Caio, la eventuale previsione di Mevio (Guardiano) quale soggetto che vigila su Caio, la indicazione che il compito da attuare è a vantaggio di Sempronio (Beneficiario) ecc
- **ATTO DISPOSITIVO** → Il programma si può svolgere solo per mezzo di uno o più negozi DISPOSITIVI in favore del Trustee per mezzo di atti inter vivos o mortis causa da parte del Disponente o di terzi apportatori. Si costituisce il fondo in trust senza il quale il Trustee non può svolgere il compito affidatogli



Il cuore del fenomeno

I trust per destinare beni (di qualsivoglia tipo) a qualsivoglia soggetto per finalità meritevoli di tutela

Le funzioni realizzabili per mezzo di questa struttura sono le più svariate





Famiglia

- Nella crisi della «famiglia» evitando il ricorso al giudice: nella separazione personale dei coniugi per garantire le obbligazioni di una parte a vantaggio dei figli e del coniuge. Il Trust quale garanzia dell'adempimento di obbligazioni nel tempo.
- Tutela di beni artistici come un immobile storico; non frazionare la proprietà fra i discendenti e conservarne nel tempo il valore, anche per collezione di arte, macchine, ecc. Il trust conserva la unitarietà del patrimonio e la valorizza.
- Trust a vantaggio di soggetti deboli da tutelare, non sono in grado di gestire il patrimonio, va affidato a persone terze di fiducia dei genitori, Legge 112/2016 sul «Dopo di noi»
- Per programmare il passaggio generazionale mantenendo una famiglia/azienda unita, garantendo il valore del patrimonio (family business) ed i valori morali («capitale intangibile»)
- Pianificazione familiare: affidare a un trustee la creazione di un progetto a medio –lungo termine per mantenere unita la famiglia, far fronte ai diversi bisogni dei suoi membri, evitare dissapori e litigiosità, individuazione nel tempo della vocazione imprenditoriale fra i discendenti.
- Realizzare finalità filantropiche con un Trust onlus (ora ETS). La componente sociale filantropica sta assumendo un peso sempre maggiore, soprattutto fra le nuove generazioni. Maggiore efficienza rispetto a una donazione.



Governance di Impresa

La Governance d'Impresa ha lo scopo di assicurare una gestione dell'impresa di famiglia nella continuità e nell'unità dell'impresa oltre che della Famiglia Imprenditrice, al riparo da eventi pregiudizievoli personali e patrimoniali estranei alla sfera imprenditoriale quali:

- Perdita o disabilità di persone-chiave
- Mancanza (temporanea??) di persone con vocazione imprenditoriale
- Liti e conflitti che paralizzino la Gestione
- Attacchi dei creditori alla proprietà dei soci o alle quote sociali
- Ingresso nella Compagine Sociale di soci indesiderati per motivi successori o frazionamento eccessivo della Proprietà

Una Governance d'Impresa adeguata deve anche gestire un corretto equilibrio fra le sue componenti, quali:

- Proprietà
- Controllo
- Gestione



Governance di Famiglia

La Governance di Famiglia consiste nel definire e nel fare rispettare le regole che disciplinano i rapporti fra i membri della famiglia ed i rami familiari relativamente alla gestione del patrimonio, dell'impresa familiare e del ruolo dei singoli familiari nella gestione e nel godimento del patrimonio di famiglia.

Essa comprende diversi aspetti fra cui sono compresi:

- La leadership nella governance di famiglia
- Il passaggio generazionale
- Gli aspetti successori
- La protezione della continuità ed integrità dell'impresa

Viene solitamente formalizzata attraverso dei Trust (e meno con i Patti di Famiglia) che codificano principi e regole della Governance di Famiglia.



Il Trust tiene «sospesa» l'azienda finché serve...

IL TRUST segue il ciclo di vita delle generazioni e le slega dalla vita aziendale



Concentrazione della proprietà in un unico soggetto che gestisce professionalmente:

- evita il frazionamento del capitale sociale
- attua una separazione tra proprietà (Trustee) e gestione dell'impresa (amministratori - famiglia)
- attua una governance chiara e strutturata e sempre personalizzata (es. ingresso manager esterni, controllato delle nuove generazioni, ecc)
- consente nel tempo la valutazione dei beneficiari con vocazione imprenditoriale (se ci sono) attuando un percorso di valorizzazione e formazione dei talenti delle nuove generazioni

IL TRUST TIENE «SOSPESA» L'AZIENDA FINCHÉ SERVE...

- gestisce la fase della perdita dell'imprenditore – persona chiave, evento spesso non prevedibile...
- pone al riparo da una mala gestione, mantenendo la continuità aziendale
- evita liti e conflitti che paralizzano la governance e diminuiscono il valore del business , cd «rischio famiglia»



Il Trust: uno strumento dinamico

- La partecipazione non cade in successione dell'imprenditore evitando:
 - l'ingresso nella compagine sociale di soci indesiderati per motivi successori (es. coniugi o coniugi solo separati o figli minori)
 - gli attacchi dei creditori alla proprietà delle quote sociali dei soci
 - gesti di prodigalità che i membri della famiglia soci possano compiere
- Il Trust è uno strumento:
 - ormai consolidato nel nostro ordinamento giuridico a 30 anni dal suo ingresso
 - personalizzato e flessibile per le singole realtà
 - ruolo della famiglia che accompagna il gestore- trustee nelle scelte (es. nell'esercizio del diritto di voto seguendo regole condivise con un Consiglio di famiglia) ma non solo...
- Il ruolo del Consiglio:
 - Guardiani del Trust, intervengono per esprimere dei consensi o pareri
 - Guardiani dei valori su cui si fonda l'azienda familiare (carta dei valori)
 - Guardiani del rispetto delle regole all'interno dei membri della famiglia

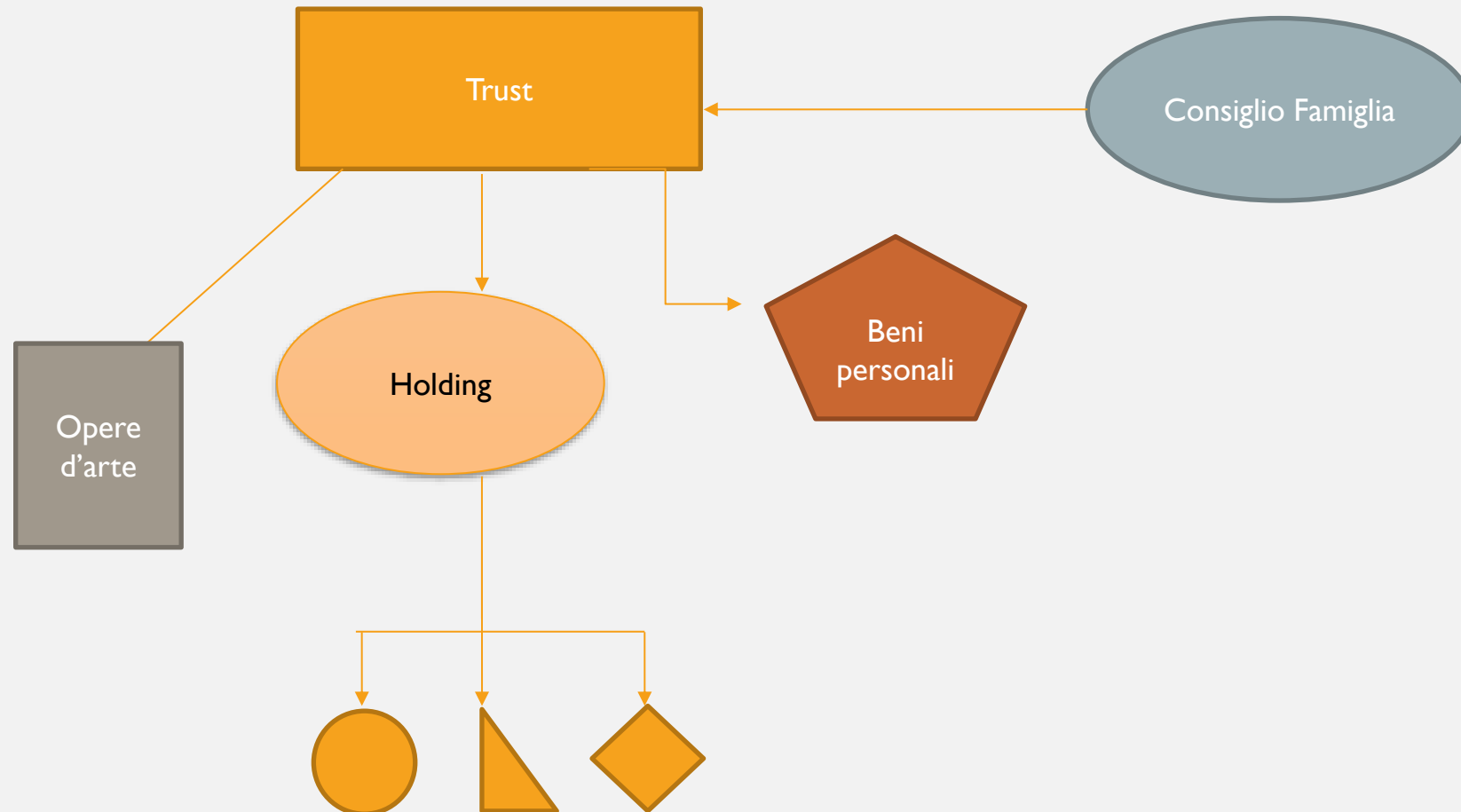


Trust (super) Holding

- Le partecipazioni NON cadono in successione (alla morte socio non subentrano eredi non desiderati, come i coniugi estranei all'azienda)
- Effettiva segregazione delle partecipazioni legata alla realizzazione di un progetto dell'imprenditore (al riparo da attacchi dei terzi)
- Gestione unitaria in capo al Trustee, soggetto terzo professionale che si obbliga a gestire nell'interesse e per le finalità del trust volute dal Disponente, a volte manca (temporaneamente?) un successore dell'imprenditore
- Redditi derivanti dai dividendi secondo le concrete e temporanee necessità della famiglia e della azienda per reinvestire: rispetto delle esigenze di passaggio generazionale e personali, mutevoli nel tempo
- La gestione delle società operative può rimanere intatta e quindi l'attività di gestione e coordinamento potrebbe rimanere (se si vuole) in mano alla famiglia
- Nel trust non solo le partecipazioni dell'azienda ma anche i beni personali di qualsiasi tipo (cassaforte di famiglia)



Trust e Holding misure non antitetiche



UN CASO CONCRETO... «LA GRANDE PASSIONE PER IL TRUST»

- Imprenditore di 65 anni, sposato
- Due figlie sposate di 40 anni che lavorano in azienda, due nipotine
- Socio della società Holding a capo di un gruppo nella moda
- **Volontà:**
 - Iniziative imprenditoriale passino ai suoi discendenti, non si vuole ingresso di terzi nel capitale;
 - Assicurare che le attività culturali e di interesse sociale da lui avviate proseguano anche dopo la sua morte con la sua visione;
 - Proteggere i familiari da ogni avversità quando lui non sarà più in vita

STRUTTURAZIONE DEL TRUST

- Trustee: bancario professionale
- Conferimento:
 - 100% partecipazione della holding;
 - Beni immobili personali apportati in due sottofondi: uno per figlia;
- Beneficiari finali le due figlie e i rispettivi discendenti, in mancanza la Fondazione del disponente;
- Beneficiari del reddito: le due figlie e la realizzazione dello scopo diretto a realizzare le iniziative culturali, ecc;
- Durata: 20 anni dalla morte del Disponente ovvero defunti il Disponente e il Coniuge e trascorsi 20 anni dalla data di istituzione del trust, il Trustee può anticipare il termine finale;
- Comitato saggi: organo collegiale di 5 persone, tra cui le figlie con funzioni consultive e necessità voto favorevole di entrambi le figlie per le delibere in materia di alienazioni, atti straordinari sul fondo in trust
- Legge regolatrice inglese, giurisdizione italiana, foro di Milano



Ingresso di un fondo di Private Equity in azienda

Come si regola una proprietà e una governance fra più soggetti, soci della medesima società?

-
- Socio Private Equity:
 - Apporto finanza-ingresso nel capitale
 - Rinnovo delle linee di produzione
 - Internazionalizzazione parte digitale
 - Management più evoluto
 - Ingresso valori sostenibilità (Trasformazione in Società Benefit)
 - Così persone fisiche della medesima famiglia:
 - Cultura imprenditoriale dell'azienda familiare e trasmissione dei valori del territorio e dell'azienda
 - MA anche: disgregazione della partecipazione fra più soggetti e generazioni con possibili conflitti interni
 - Necessità di stare uniti ed in assenza di attacchi sulle partecipazioni

OBIETTIVO, STRUMENTI E RUOLI: PROGETTO DI PERMANENT PATIENT CAPITAL

Obiettivo

Continuità inter-generazionale dell'impresa e del patrimonio

Strumenti



Ruoli

- Advisor legale per la progettazione e realizzazione della struttura legale del Trust
- Advisor finanziario per la progettazione e realizzazione dell'intera operazione e per la scelta e negoziazione con l'investitore
- Multi-family office per la gestione del patrimonio finanziario



EUROMOBILIARE
PRIVATE BANKING



GRAZIE!



Francesca Romana Lupoi

Francescaromana.lupoi@lcalex.it



EUROMOBILIARE
PRIVATE BANKING

Il trust in Italia
Associazione

Treviso Palazzo della Luce
24 ottobre 2024

Il trustee ruolo, responsabilità, competenze

Rag. Giuseppe Lepore Trustee Professionale

Professionisti Accreditati
ASSOCIAZIONE IL TRUST IN ITALIA

Trustee
& Guardiani
Professionali
ISCRITTO AL REGISTRO
ASSOCIAZIONE IL TRUST IN ITALIA

Tutti siamo stati o siamo Trustee ma senza saperlo

- **Passato**
 - Fiducia cum amico
 - Sequester
- **Presente**
 - Nonno nipotina

Come traduciamo il termine Trustee?

- **Fiduciario** **no**
- **Gestore** **no**
- **Amministratore** **no**

Molto semplicemente.....

Persona di cui ci si fida

è il proprietario dei beni, per farne **non ciò che vuole.....**

.....ma per garantire i desideri e le volontà che il Disponente ha impresso nell'atto istitutivo

Requisiti

- Chi può fare il trustee?
- Chiunque ma a condizione che:
- Abbia buon senso
- Non sia in conflitto di interessi (art. 2 Conv. Aja il controllo)
- La circolare

SCHEMA RAPPRESENTATIVO DI **COMPORTAMENTI ANOMALI** AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 7, LETT. B) DEL D.LGS 231/2007.
OPERATIVITA' CONNESSA CON L'ANOMALO UTILIZZO DI TRUST.

- **Profilo soggettivo**
 - conferimento dell'incarico di trustee a soggetto che, in base alle informazioni acquisite in sede di adeguata verifica, presenta un profilo palesemente incoerente con la complessità dell'attività gestoria richiesta e le finalità del trust

- Coincidenza
 - tra disponente e trustee
 - sussistenza di rapporti di parentela o anche di lavoro subordinato fra gli stessi;

- Profilo oggettivo

- subordinano sistematicamente l'attività del trustee al consenso del disponente, dei beneficiari o del guardiano, specie in presenza di rapporti di parentela o di contiguità tra trustee e detti soggetti;
- operazioni di gestione effettuate dal trustee con la sistematica presenza del disponente, del guardiano o dei beneficiari;

- Il vero trustee è quello che sa dire no
- Il Giulio Trust

tassazione

- Abbiamo 3 momenti
 - Traferimento beni Tra Disponente e Trustee
 - Durante la vita del trust – Trust Opachi Trasparenti
 - Al Termine finale della Durata del Trust

Dal Dlgsvo 346/90 art. 4 ter al Decreto 139/2024

- **Ambito di applicazione:**

- L'articolo mantiene l'esenzione dall'imposta per i trasferimenti di aziende, rami d'azienda, azioni e quote sociali a favore dei discendenti e del coniuge, inclusi i trasferimenti effettuati tramite i patti di famiglia. La novità del 2024 è una maggiore chiarezza sulle condizioni in cui tali esenzioni si applicano, specificando che il beneficio è valido solo se le partecipazioni consentono di acquisire o integrare il controllo della società, secondo la definizione dell'art. 2359, comma 1, n. 1 del Codice Civile.

- **Condizioni temporali:**

- Per usufruire dell'esenzione, è necessario che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa o mantengano il controllo per un periodo di almeno cinque anni dal trasferimento. Il mancato rispetto di questa condizione comporta la decadenza dall'esenzione e l'applicazione dell'imposta ordinaria, più interessi e sanzioni.

- **Estensione alle società estere:**
 - Il beneficio viene esteso anche ai trasferimenti di partecipazioni in società residenti in paesi dell'Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo o in paesi con adeguato scambio di informazioni, a condizioni simili a quelle per le società italiane.

- Immagina che un genitore voglia trasferire ai propri figli le azioni che detiene in una società. Se questa società è italiana, e il trasferimento avviene tramite successione o donazione, non si paga l'imposta sulle donazioni o sulle successioni, a condizione che i figli mantengano il controllo della società per almeno cinque anni.

- Ora, grazie alla modifica introdotta dal Decreto 139/2024, questa esenzione si applica anche se la società si trova in un altro Paese dell'Unione Europea, come la Francia o la Germania, o in uno Stato che fa parte dello Spazio Economico Europeo (ad esempio la Norvegia) o in un paese extra-UE che ha un accordo di scambio di informazioni con l'Italia (come la Svizzera, se ha un accordo bilaterale).

- Esempio:
- **Prima della modifica:** Mario possiede azioni di una società francese e vuole trasferirle ai suoi figli. Prima del Decreto 139/2024, Mario non avrebbe potuto beneficiare dell'esenzione fiscale prevista in Italia, perché la società non è italiana. •
- **Dopo la modifica:** Ora, grazie alla modifica, Mario può trasferire le sue azioni nella società francese ai figli senza pagare l'imposta, alle stesse condizioni che avrebbe per una società italiana. Quindi, i figli devono mantenere il controllo della società per almeno cinque anni per evitare di pagare l'imposta in futuro.

Questo pagamento anticipato è calcolato in base al valore dei beni al momento del conferimento e al rapporto tra disponente e beneficiario. Se i beneficiari non sono ancora identificati, si applica l'aliquota massima del 8%

Un altro aspetto cruciale è l'applicazione del principio di territorialità: se il disponente non è residente in Italia al momento della dotazione del trust, l'imposta si applica solo ai beni situati in Italia

Il rendiconto del trustee

Il rendiconto del trustee

Indice:

- ✓ **Perché il trustee deve rendicontare**
- ✓ **A chi deve rendicontare**
- ✓ **Cos'è il rendiconto**
- ✓ **Quando deve rendicontare**
- ✓ **Come deve rendicontare**
- ✓ **Capitale e Reddito**
- ✓ **Competenza economica e monetaria**
- ✓ **Le note al rendiconto**
- ✓ **La revisione del trust**
- ✓ **Situazioni patologiche**

Il rendiconto del trustee

Perché il trustee deve rendicontare:

La regola base del diritto dei trust :

Per Sir. Thomas Plummer MR: << *It is the first duty of an accounting party whwther an agent, a trustee, a receiver, or an executor ... to be constantly ready with his accounts* >> [in *Perse V Green* (1819) 1 Jac & W 135].

**IL TRUSTEE DEVE ESSERE SEMPRE PRONTO A
RENDICONTARE**

Si ringrazia per l'attenzione

Rag. Giuseppe Lepore

Via Paleocapa 2/9 – 17100 Savona -

Tel: 019850605 – Fax 0198403693

mail: gl@studiogiuseppelepore.it - Pec: giuseppelepore@legalmail.it